

IMPRESA CONFIDI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI COD FISCALE / P.IVA 03375901216 ISCR. ALBO COOPERATIVE C.C.I.A.A. NA R.E.A. C.C.I.A.A. N. 597535 AUT. UFF. ITALIANO CAMBI N. 30304 VIA CAPPUCCINI, 64

TEL. 081 3580367 - FAX 081 8470570 80059 TORRE DEL GRECO (NA) E-MAIL: <u>IMPRESACONFIDI@GMAIL.COM</u> PEC: <u>IMPRESACONFIDI@PEC.IT</u>

FOGLIO INFORMATIVO GARANZIA COLLETTIVA DEI FIDI

Cos'è la garanzia collettiva dei fidi

La garanzia collettiva dei fidi consiste nel rilascio, da parte del Confidi, da garanzia di tipo mutualistico a beneficio di Banche convenzionate, volte a facilitare l'accesso al credito delle aziende associate a condizioni economiche di favore. La garanzia viene rilasciata dal Confidi per iscritto ed è accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte della Banca. In altri termini, il finanziamento richiesto dal Socio configura l'obbligazione principale, di cui il Confidi garantisce l'adempimento.

Pertanto se tale operazione non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia, perde efficacia.

Il Confidi rilascia una lettera di garanzia riportante la tipologia di garanzia rilasciata, la forma tecnica, la durata, l'importo e i dettagli dell'affidamento garantito.

La garanzia del Confidi può essere "sussidiaria" o " a prima richiesta".

Con la concessione della garanzia "sussidiaria" il Confidi si espone al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta (per la quota garantita) per conto del Socio nell'ipotesi in cui quest'ultimo risulti inadempiente alla scadenza, e dopo che la Banca o l'intermediario Finanziario erogante abbia esperito senza esito le procedure esecutive volte al recupero del credito nei confronti del Socio e/o eventuali coobbligati.

Con la garanzia " **a prima richiesta**" in Confidi si espone al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta (per la quota garantita) per conto del Socio, senza preventiva escussione del debitore principale e/o di eventuali coobbligati. A sua volta il Socio è tenuto a rimborsare al Confidi gli importi pagati da quest'ultimo per qualsiasi titolo o causa, in dipendenza della garanzia prestata, oltre agli interessi di mora.

Le azioni di recupero possono essere ESPERITE DALLA Banca o altro Intermediario Finanziario, ai quali, sulla base delle Convenzioni in essere, il Confidi di norma conferisce mandato per il recupero coattivo delle somme non corrisposte dal Socio.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente Foglio Informativo includono tutti gli oneri economici a carico del Socio a fronte della concessione della garanzia.

Prima di scegliere e firmare il Contratto è quindi necessario leggere attentamente il presente Foglio Informativo.

COSTI DA RICONOSCERE ALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO/GARANZIA

1.Spese di istruttoria

Importo fisso per la pratica a titolo di spese istruttoria:

• € 100,00 (+IVA)

COSTI DA RICONOSCERE ALL'ATTO DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO RICHIESTO

2.Quote sociali

Sottoscrizione da parte del nuovo socio di minimo n. 5 azioni della Cooperativa del valore di € 52,00 cadauna.

€ 260,00

3. Commissione di garanzia

 Commissione Una Tantum 0,80% (annuo) che verrà calcolato sull'importo erogato per le annualità del finanziamento con addebito complessivo all'atto dell'erogazione

La validità della garanzia è subordinata al pagamento delle spese di istruttoria e delle commissioni.

Le commissioni **non sono dovute** in caso di mancato perfezionamento del finanziamento garantito per **esito negativo da parte della Banca**.

In caso di <u>estinzione del finanziamento garantito prima della scadenza naturale</u> le commissioni versate in via anticipata non saranno restituite.

In caso di rifinanziamento, con estinzione residuo precedente, il calcolo delle commissioni terrà conto del residuo non maturato.

1.Casi particolari

Moratoria/allungamento mutuo

Commissione annua dello 0,80% calcolata sull'importo residuo della garanzia alla data della richiesta.

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il Socio potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copie del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore.



IMPRESA CONFIDI SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI COD FISCALE / P.IVA 03375901216 ISCR. ALBO COOPERATIVE C.C.I.A.A. NA R.E.A. C.C.I.A.A. N. 597535 AUT. UFF. ITALIANO CAMBI N. 30304 VIA CAPPUCCINI, 64

TEL. 081 3580367 - FAX 081 8470570 80059 TORRE DEL GRECO (NA) E-MAIL: <u>IMPRESACONFIDI@GMAIL.COM</u> PEC: IMPRESACONFIDI@PEC.IT

RECLAMI

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie

- 1. Il Confidi osserva, nei rapporti con gli associati, le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione.
- 2. Nel caso in cui sorga una controversia tra il Socio e il Confidi, relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto, il socio prima di aderire l'autorità giudiziaria è tenuto ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis D. Lgs. 28/2010 ad esperire un procedimento di meditazione, rivolgendosi ad uno degli organismi qui di seguito descritti o altro convenuto tra le parti.
- 3. Il socio può presentare un reclamo al Confidi, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica all'indirizzo impresaconfidi@qmail.com il Confidi risponde entro 30 giorni. Se il Socio non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi.
- 4. Il Socio può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con il Confidi, ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
- 5. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi9 in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente, previo esperimento del procedimento di mediazione.
- 6. Nel caso in cui dovesse venir meno l'obbligatorietà del procedimento di mediazione di cui al comma 2, il cliente ha comunque la possibilità, prima di aderire l'Autorità Giudiziaria, di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti ai precedenti commi 3 e 4.